

PRESIDENTE - Chiamiamo il processo Sommer più altri... Allora vogliamo verificare la presenza delle parti. Allora mi pare che ci siano tutte le parti e tutti i difensori, personalmente con il sostituto processuale, allora riprendiamo la trattazione delle questioni la parola al Professor Grosso per la Regione Toscana e per la Provincia di Lucca..

Avv.PROF. GROSSO - E la Provincia di Lucca esattamente, sulla eccezione formulata dall'avvocato Amati in ordine alla legittimazione degli enti in questione da me rappresentati a costituirsi parte civile. Devo confessarle signor Presidente e signori Giudici che quando ho sentito ed ho ascoltato l'avvocato Amati proporre questa questione ho fatto un (inc.) prima di tutto perché ho pensato e devo dirlo ho pensato, (inc.) in un processo come questo una certa ironia che l'avvocato Amati evidentemente tanto preoccupato nell'inventarsi nel sollevare fantasiose, infondate questioni di nullità evidentemente si è dimenticato che esisteva una norma fondamentale del nostro codice di procedura penale, ho l'impressione dato che io ormai ho i capelli bianchi, sono tanti anni che faccio l'avvocato è mio costume osservare molto attentamente anche le espressioni che appaiano in maniera molto sommesse, distaccate sui volto dei

giudici, che anche lei signor Presidente ha avuto qualche perplessità, perché l'avvocato Amati ha dimenticato che esiste nel nostro codice di procedura penale l'articolo 80, l'ha ricordato molto bene ieri l'avvocato Trombetti e l'articolo 80 era assolutamente chiaro, non lascia il minimo margine alla discussione e alla perplessità, articolo 80 comma 1° -Il Pubblico Ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre la richiesta motivata di esclusione della parte civile - e fin qui tutto bene, ma il comma 2° - nel caso - ed è il nostro caso - di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare - ed è il nostro caso, perché noi ci siamo costituiti in udienza preliminare, la richiesta e proposta, quindi l'opposizione, - è proposta a pena di decadenza - trascritto in pene lettere nell'articolo 80 capoverso c.p.p. - a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento- una norma più chiara di questa non potrebbe esistere ed è una norma che risponde ad una logica evidente, se la costituzione è già stata presentata in udienza preliminare, è chiaro che.. la parte civile la sua posizione dev'essere

valutata prima della costituzione delle parti, nel momento in cui si forma la identificazione delle costituzioni, perché se per caso la parte civile non è legittimata, perché non ha titolo o ha sbagliato nella formulazione, dev'essere immediatamente eliminata, perché non dev'essere a quel punto individuata tra le parti costituite, quindi c'è una logica ferrea in quanto stabilisce l'articolo 80 capoverso. E .. logica che può trovare conferma nel 3° comma, perché se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari, dibattimento ed introduttivi, ma soltanto in questo caso vale l'articolo 491 1° comma del c.p.p. una norma che interpretata in maniera rigorosa vorrebbe che in ogni caso tutte le questioni menzionati in questo articolo 491 fossero trattate contestualmente in una unica discussione e risolversi tutte insieme, tanto.. E quindi alla luce di questa inequivocabile disciplina .. forse qui Trombetti è stato.. ha fatto un piccolo errore ieri, non è che ieri alle nove e trentacinque la questione avrebbe dovuto essere sollevata da parte del difensore di Sommer, dato che Sommer appartiene al primo processo avrebbe dovuto essere sollevata al momento della costituzione delle parti, non ieri,

ma all'udienza precedente per essere assolutamente precisi. Ieri avrebbe potuto fare questione, ma prima della costituzione delle parti, soltanto il difensore di Concina, di Gropler e di Richter, e allora se questo è vero direi che il problema proprio non esiste, non esiste perché c'è una preclusione processuale desumibile dell'articolo 80 che avrebbe impedito all'avvocato Amati al momento in cui si è alzato ieri di fare quella eccezione, la giurisprudenza al riguardo è poca, ma quella poca giurisprudenza perché normalmente evidentemente gli avvocati non fanno le questioni tardivamente, se assolutamente precisa per quanto riguarda (inc.) la situazione semplice in (inc.) del fatto che il limite preclusivo come (inc.) al caso di cui si tratta, coincide (inc.) disposto degli articoli 79, 80, (inc.) con l'avvenuta accertamento della costituzione delle parti, in limine all'udienza dibattimentale, Cassazione 28 gennaio '99, Tribunale di Palermo 11 giugno '98, Tribunale di Sassari 14 gennaio '92, cito da un libro sulla persona offesa, sulla parte civile che mi sono guardato ieri sera. D'altronde se le cose non stessero così signor Presidente a che titolo l'avvocato Trombetti, io e l'avvocato dello Stato

avremmo interloquito come c'è stato giustamente concesso di interloquire perché eravamo a questo punto regolarmente costituiti come parte, interloquito su tutte le questioni di nullità sollevate dallo stesso avvocato Amati, se la nostra costituzione fosse stata viziata, ovviamente noi non avremmo dovuto essere ammessi a essere costituiti come parti e non avremmo avuto titolo di prendere la parola in questo processo e in questo processo avrebbero potuto essere presenti come meri difensori di persona offesa. (inc.) ad essere presenti e ad interloquire esclusivamente come stabilisce ancora una volta il nostro codice di procedura penale con memoria scritte. Signor Presidente se le regole processuali hanno un significato, ovviamente le regole processuali sono queste, e fin da questo punto io potrei interrompere il mio discorso e chiedere che sulla base di questa evidente disciplina il collegio dichiararsi decaduto e pertanto decaduto per usare l'espressione del 2° comma dell'articolo 80, la .. l'avvocato Amati nel momento in cui ha sollevato la questione. Ma a questo punto io ci tengo, anche per una ragione professionale mia, nell'affrontare sia pure brevemente il merito della questione. (inc.)

signor Presidente non è la prima volta che rappresento enti territoriali locali in processi di questo tipo, anzi io ho rappresentato la Provincia di Genova in processo assolutamente omologo, il processo nei confronti del Comandante delle SS di Genova Hengal criminale nazista condanno all'ergastolo dal Tribunale Militare di Torino, ebbene in quella occasione nessuno ha eccepito una mia piena legittimità di costituirmi parte civile. Io oggi sono costituito con un atto assolutamente omologo a quello presentato al gentilissimo Tribunale che giudica oggi (inc.) il modello appunto della costituzione fatta. O poi rappresentato in numerosi processi enti territoriali locali, processi che riguardavano stragi di mafia e stragi terroristiche e mai nessuno mi ha eccepito la non titolarità, perché costituisce ormai principio assodato che l'ente territoriale appunto quanto rappresentativo nell'interesse dei propri cittadini, per questa ragione specifica e solo per questa ragione a titolo (inc.) i processi dove gravissimi fatti criminosi hanno determinato la morte di pluralità di persone. L'eccezione è stata fatta una sola volta, davanti al Tribunale Militare di Roma, nel processo (inc.) e sappiamo anche chi difendeva

quel criminale nazista in quel processo e immagino con che toni sia stata fatta, io non ero presente al quel processo come difensore di parte civile, con che toni sia stata fatta la questione e l'eccezione, ebbene tanto il Tribunale Militare di Roma deve avere avuto ritenere peregrina la questione che ha risposto con quattro righe alla questione respingendola nella ordinanza del 18 aprile 1997 rientrando in aula alle ore 18,35 di quel 18 aprile '97 - in ordine alle questioni concernenti gli enti territoriali si osserva in primo luogo che sul piano formale correttamente la questione di parte civile, è avvenuta sulla base del (inc.) disposto degli artt. 32, 35 e 36 della legge (inc.)90 quella che regola evidentemente (inc.) degli enti locali.. sono state deliberati degli (inc.) di giunta ed inoltre sul piano della (inc.) sostanziale ritiene il Tribunale che nulla si possa eccepire in ordine alla costituzione di parte civile della Provincia e del Comune di Roma - mentre poi ha fatte alcune eccezioni dove si è verificato il fatto e con riferimento alla (inc.) di quali enti c'è stata la gran parte delle uccisione. Ha assunto una posizione diversa nei confronti di altri Comuni che volevano presentarsi, perché

effettivamente non esisteva nessun nesso di connessione rappresentata dalla rappresentatività. Il Tribunale di Roma, Militare di Roma dunque non ha ritenuto di dedicare più di 4 righe di fronte ad una eccezione che l'avvocato che difendeva Pliclet può che non essere stato (inc.) incisiva e aggressiva per respingere nel merito la questione. E' ovvio che la questione nel merito dev'essere respinta. E qui veniamo alla seconda considerazione, primo rilievo, si obietta che gli attuali organi territoriali: Regione, Provincia e Comune non sarebbero gli organi che esistevano al momento in cui sono avvenuti i fatti. Direi che questa obiezione ha lo stesso valore che poteva avere l'obiezione secondo cui gli abitati di Sant'Anna non erano nemici, non erano qualificabili come decimi, perché il governo legittimo dell'epoca era quello della Repubblica (inc. Italiana, cioè qui arriviamo veramente a dei livelli di osservazione o di considerazione che di nuovo lasciano qualunque persona di media cultura a bocca aperta. E' ovvio che sono sempre esistiti nel nostro paese sia pure con poteri diversi Regione, Provincia e Comuni, e che ovviamente questi enti in quanto rappresentano la popolazione che



presiede il nuovo territorio si costituiscono nei modi, nelle forme e secondo le cadenze di (inc.) il processo, in base al principio secondo cui di materia processuale sempre si guarda il momento in cui si svolge il processo e non il momento in cui si svolge il fatto.. e quindi questa prima osservazione forse non avrebbe nemmeno meritato una risposta. Seconda osservazione: non esiste rappresentatività.. e come non esiste rappresentatività? Ma un ente territoriale per definizione è rappresentativo degli interessi dei cittadini che richiedono all'interno del territorio dove essi appunto svolgono la loro attività ed hanno residenza, per definizione, e quindi la rappresentatività è irreipsa nella stessa funzione ed è dettata da questi organi e quindi anche questa seconda obiezione non merita più di tanto sul piano delle considerazioni di critica. E veniamo ora alla terza osservazione. La causa petendi è il petitum, a questo riguardo è chiaro il codice di procedura penale e dice che vengono indicati nell'atto di costituzione di parte civile sia la causa petendi, cioè la ragione per cui si costituisce, quindi l'indicazione ovviamente sommaria, perché l'atto di costituzione di parte civile non può essere

involute della ragione che giustifica la costituzione e poi il petitum indicazione del danno. Però la giurisprudenza è molto precisa su questo punto, sono andato ieri pomeriggio tardi a verificarla insieme all'avvocato Busone nel suo studio, ed allora che cosa ci dice sul punto la giurisprudenza? Ci dice che sarebbe inammissibile l'atto di costituzione che ignorasse completamente, sul piano della causa petendi, la causa petendi ma è sufficiente che, che la causa petendi sia rispettata e cioè sia rispettata la lettera D dell'articolo 88 che dice esposizione, non dice esposizione con aggettivazione, esposizione nelle ragioni che giustificano la domanda, è sufficiente, osserva la giurisprudenza indicare le ragioni in forza del quale si sostiene che dal reato siano scaturiti danni lamentati dalla parte civile, la mancanza di tale elemento, aggiunge la giurisprudenza, ricopre quando non sia individuabile il rapporto tra il fatto reato e il danno neppure per relazione con l'imputazione contestata e dunque nella dichiarazione di costituzione di parte civile ove siano esposte unicamente le indicazioni del numero di procedimento penale e dell'imputazione, e solo in questo caso non potrà ritenersi

rispettato il (inc.) delle indicazioni della causa petendi. Cassazione 7 maggio 1996 della nostra Suprema Corte. Come il 7 maggio 1996 si osserva ulteriormente che ad osservare il requisito della causa petendi è necessario, ma sufficiente, indicare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite le conseguenze pregiudizievoli non che il titolo che legittima a far valere la pretesa, ed allora se questo è il significato dell'articolo 378 comma 5 lettera C secondo la indicazione della giurisprudenza che non richiede che si scrivino pagine che si limita a dire che non basta che sia indicato il numero del procedimento e il titolo di reato, ma che occorre fare un cenno che richiami il collegamento tra quel reato, collegamento causale tra quel reato e il danno subito. E allora Presidente e signori Giudici non c'è che da leggere il testo della Costituzione che io ho fatto, l'ha fatto l'avvocato Trombetti che ripeto è il testo che io ormai ho sperimentato in numerosi (inc.) per rendersi conto che la causa petendi è perfettamente indicata, indicata.. l'unico elemento che giustifica la presenza degli enti locali territoriali che regione Toscana e provincia di

Lucca nel presente procedimento. E infatti io scrivo, rammento che i fatti contestati agli imputati sopra menzionati sono di estrema gravità consistendo nella (parole inc.) da parte di parti speciali delle SS.. avvenuta questa pluriuccisione in località geograficamente appartenente al territorio della regione Toscana oppure poi nell'altra (inc.) appartenente al territorio della Provincia di Lucca che in quanto ente esponenziale di tutta la popolazione della regione e con l'indicazione della causa petendi, ma questa è l'unica ragione ovviamente che giustifica la presenza degli enti territoriali che per definizione rappresentano gli interessi collettivi della popolazione e quindi è espressamente indicata la causa petendi con questa frase e con il collegamento al fatto di reato ha subito un danno morale e patrimoniale, danno morale e patrimoniale che è certamente collegato in termini di casualità penalmente rilevanti al fatto con riferimento al soggetto persona offesa, ente collettivo, Regione, Provincia e Comune proprio in ragione della rappresentatività esponenziale degli interessi della collettività e questo non è sufficiente ad indicare la causa petendi, ed è l'unico elemento

che noi possiamo indicare come causa petendi delle ragioni in forza delle quali la Regione, la Provincia e il Comune hanno titolo per richiedere un eventuale risarcimento di danni morali e patrimoniali. Ieri l'avvocato Trombetti ha fatto una ulteriore specificazione e poi queste specificazioni evidentemente sono specificazioni che poi dovranno essere poi (parla lontano dal microfono) dell'istruttoria dibattimentale e il perché i Comuni quanto ente esponenziale e potrei dire allo stesso modo la Regione in quanto ente esponenziale di questi interessi dato che le uccisioni sono avvenute sul proprio territorio e con riferimento a cittadini appartenenti alla regione medesima e alla provincia medesima hanno titolo che consente di collegare casualmente la condotta costituente reato all'elemento danno. Quanto al danno lo ha anche ricordato ieri molto bene il signor Pubblico Ministero, è giurisprudenza assolutamente pacifica che il danno non dovesse essere quantizzato anche perché il danno deve essere semplicemente menzionato quale danno conseguente al reato con indicazione della ragione per cui esiste questo rapporto di consequenzialità penalmente rilevante anche perché ovviamente l'eventuale quantizzazione sia

del danno morale sia del danno patrimoniale non potrà avvenire che a chiusura dell'istruttoria dibattimentale perché sarà (inc.) delle singole peculiarità della vicenda che faranno, che consentiranno eventualmente di quantizzare questo danno, anzi la giurisprudenza dice che se c'è appunto il fumus di questo danno.. può benissimo accadere che nel corso dell'istruttoria dibattimentale venga che il danno non c'è stato, però a questo punto i rappresentanti della parte civile non erano (inc.) dal concludere, ma certamente (inc.) a costituirsi. Anche se nel momento della costituzione dovevano specificare questo danno. Ed allora, ed allora credo che le conclusioni non possono che essere evidenti. Nel caso di specie esiste un argomento processuale assolutamente di elementi. L'avvocato Amati si è dimenticato tutto preso e affannato da altre questioni, dell'esistenza dell'articolo 80, ma evidentemente le parti civili questo articolo 80 non se lo sono dimenticate e il Presidente di questo collegio e i Giudici di questo collegio non possono dimenticarsi dell'articolo 80 e quindi c'è un argomento in forza delle quali il discorso dovrebbe essere comunque.. non dovrebbe essere, è oggettivamente troncato all'origine. La

questione tardiva come tale è inammissibile e quindi il discorso è chiuso, ripeto ancora una volta, se fosse diversamente non vedo a che titolo l'avvocato Trombetti, io e l'avvocato dello Stato avremmo parlato per tre udienza santa pazienza.. e lei giustamente ieri secondo me si è lasciato scappare.. ma la costituzione delle parti è già avvenuta? Certo.. e certo.. ma anche con riferimento ai problemi che cadono nell'articolo 421, posso anche aggiungere questo, normalmente la questione relativa alla parte civile è la prima che viene trattata perché deve essere subito risolto il problema delle parte civili, proprio perché se la parte civile venisse estromesso non avrebbe titolo poi ad interloquire sulle altre questioni anche processuali. Quindi già su questa base credo che noi siamo regolarmente costituiti perché non c'è stata tempestiva eccezione. Aggiungo che anche se l'avvocato Amati avesse per caso fatto l'eccezione nei tempi in cui non è inesauribilmente scattata la mannaia della decadenza, la sua eccezione sarebbe clamorosamente infondata nei suoi contenuti perché, perché gli enti territoriali che noi rappresentiamo secondo giurisprudenza ormai

consolidata sono sicuramente legittimati ad essere presenti nei processi che riguardano stragi di cittadini appartenenti alla loro competenza territoriale e negli atti di costituzione di parte civile che sono stati presentati e depositati viene specificamente indicata la causa petendi e il petitum. La rappresentatività dell'ente territoriale da un lato che permette, ripeto, di collegare casualmente e quanto (inc.) alla giurisprudenza, agli effetti di una legittima costituzione di parte civile il danno, la condotta e l'indicazione del danno che non deve essere quantificato o semplicemente indicato e menzionato anche secondo le norme del nuovo codice di procedura penale diritto. Quindi questa difesa (inc.) di osservare che anche se il Tribunale dovesse non accogliere, ma non vedo proprio come possa non accogliere la questione procedurale sollevata, nel merito non potrebbe far altro che respingere con assoluta durezza la nuovamente e ulteriormente fantasiosa costruzione dell'avvocato Amati, e no perché io credo che.. io lo so.. esistono diversi tipi di penali e civili, ci sono dei penalisti i quali ritengono, e io appartengo a questa categoria, di sollevare



questioni procedurali soltanto quando ritengono che queste questioni procedurali siano effettivamente fondate. Io sollevo pochissime questioni procedurali quando sono difensore. Ci sono dei miei colleghi che invece ritengono di sollevare qualunque cosa perché tanto ragionano in questo modo, tanto a questo punto magari il collegio qualcosa recepisce e magari poi che so io nelle lontane nebbie della Cassazione qualcosa potrà essere invangato. Io non sono di questa scuola. Ritengo però che quando anche appartenessi all'altra scuola ogni avvocato deve fare bene attenzione a quando solleva questioni procedurali di riportare la questione sollevata alla rilevanza e alla consistenza del processo di fronte al quale si trova, e devo confessarle signor Presidente che vedere sollevare una questione relativa ad una asserita violazione della normativa (inc.) riguardante la nomina dei difensori di ufficio a fronte di una.. un caso così tremendo di fronte al quale ognuno di noi ci troviamo mi ha fatto sobbalzare, mi fa sobbalzare, perché non è possibile che noi e che voi soprattutto, e che il Pubblico Ministero sia costretto a impiegare ore per occuparsi di problemi inesistenti, mi scuso di aver detto

queste cose, ma di fronte ad una eccezione clamorosamente tardiva io non potevo che reagire in termini estremamente duri, lei signor Presidente dimostra in questo processo di dirigere lo stesso con garbo e con rispetto delle istanze della difesa veramente eccezionali ed encomiabile io per lei ho una grandissima ammirazione anche per questo, però.. però non posso personalmente non pensare al fatto che esistono delle giuste proporzioni e che impiegare ore su quisquiglie, quando dobbiamo affrontare i problemi di sostanza estremamente gravi, estremamente grossi non chiedo che non giovi a nessuno, non giova alla Giustizia, non giova al Tribunale non giova diciamo ad una regolare e serena conduzione di questo processo, andiamo finalmente alla sostanza delle cose e abbandoniamo le eccezioni assolutamente peregrine come quest'ultima che è stata presentata. Quindi io chiedo che l'Illustrissimo Tribunale respinga a sua decisione la eccezione sollevata contro la costituzione delle parti civile Regione Toscana e Provincia.

PRESIDENTE

- Grazie, allora l'avvocato Grosso chiede che l'eccezione sia ritenuta in principalità tardiva e infondata nel merito essendo evidente la piena

rappresentatività della Regione Toscana e della Provincia di Lucca negli interessi dei cittadini residenti, con riferimento ai danni indicati nell'atto di costituzione. Credo che rimanga l'avvocato Rocchitta per la Presidenza del Consiglio.

Avv. ROCCHITTA - Sì, grazie presidente. Ma rimane veramente poco dopo l'intervento del professor Grosso e mi sento veramente di condividere al cento per cento, tanto nei toni quanto nella sostanza. Le confesso Presidente che io sono da un lato perplesso e dall'altro imbarazzato perché veramente ancorché io non abbia i capelli bianchi, ma ho pochi capelli non mi rimane che il paragone, ma non mi era mai capitato di fare un processo con queste tipo di scansioni, sembra quasi un processo a ritroso che riemergono, vengono riesumate questione morte e sepolte, forse già putrefatte. Io dall'inizio ho cercato di evidenziare che la sostanza, il merito di questo processo meritava attenzione, meritava considerazione le persone che erano venute quel giorno in udienza dibattimentale in aula, perché sinceramente io ho provato un sentimento molto forte nel sentire le dichiarazioni di quelle persone, allora mi sentirei veramente di dire, che per quanto il

processo, le regole processuali esistano, debbano essere rispettate, debbano essere sollevate, questioni procedurali quando è il caso di sollevarle, ancorché infondate, ma che abbiano una verosimiglianza. Per carità la mia scuola non mi ha insegnato a criticare, giudicare o anche valutare i comportamenti, le strategie o le tattiche difensive dei colleghi. Tuttavia credo che una delibazione sulla serietà dell'eccezione debba essere fatta e da parte di chi replica, debba essere sottolineata la infondatezza come minimo, se non la mancanza di qualunque pregio giuridico, ma da parte del giudice con la dovuta severità, con questo non mi voglio certamente permettere di suggerire il comportamento a codesto gentilissimo Collegio, tuttavia questa difesa auspicherebbe la dovuta severità in risposta a obiezioni, eccezioni, questioni palesemente, manifestamente poco serie. Perché la questione della tardività della questione sollevata dal collega è evidente a uno studente di procedura penale, non a un avvocato con anni di esperienza. Non mi soffermo oltre l'articolo 80 è chiarissimo, è doppiamente tardiva l'eccezione perché sollevata alla seconda udienza dibattimentale, non meriterebbe replica neppure

l'eccezione che mi pare sia l'unica sostanziale sollevata alla costituzione di parte civile alla Presidenza del Consiglio, cioè quella della mancanza dell'autorizzazione, però siccome mi rendo conto di avere offerto forse il destro al collega nell'aver esibito l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio nel processo CONCINA, proprio molto brevemente mi sento di dover dare una spiegazione, non è una opinione di questa difesa o dell'avvocatura dello Stato, l'avvocatura dello Stato è un organo particolare, cioè non possiamo ragionare in termini di avvocati del libero foro nei confronti dell'Avvocatura dello Stato. L'avvocatura dello Stato è nata parecchi decenni fa, anzi forse qualche centinaio di anni fa, come un organo specializzato dello Stato, fossi colto da un raptus di egocentrismo veramente potrei dire come Re Sole "Lo Stato sono io" perché nei processi l'Avvocatura dello Stato è lo Stato, decide ciò che dev'essere fatto per lo Stato, io non ho bisogno di giustificare i miei poteri con nessuno, né con i colleghi della difesa, né con il collegio, né con i giudici, l'unica cosa che devo giustificare è la mia appartenenza ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Mi auguro che il

collega Amati non mi costringa a fare questo, perché non è mai capito. E allora ciò che ho detto precedentemente all'udienza scorsa che l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio è un mero atto interno non è una mia fantasiosa interpretazione è frutto di una rigorosa interpretazione di quello che è il concetto del diritto, probabilmente lo si trova nelle prime pagine dei manuali del diritto amministrativo della autorizzazione, cioè rimozione ad uno ostacolo all'esercizio del diritto, non credo che veramente si possa parlare di un diritto dell'Avvocatura dello Stato ad esercitare le azioni a promuovere le azioni che ritiene opportuno nell'interesse dell'amministrazione, caso mai possiamo parlare di poteri, di facoltà di possibilità e allora io non devo dare veramente nessun tipo di giustificazione, perché se parlassimo per paradossi, ma forse il paradosso rende più evidente l'infondatezza dell'osservazione è come se io chiedessi ai colleghi del libro foro di giustificare a prescindere da ogni considerazione sull'onere probatorio che mi pare che sia un po' spostato in questo caso, di giustificare che il giorno in cui è stata conferito mandato il cliente sia

veramente andato nel loro studio, mi pare evidente la pochezza di una sì fatta argomentazione. Proprio per questo motivo io non ho nessuna intenzione a meno che il collegio non me lo richieda di esibire l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio per il processo Sommer, proprio perché la pienezza dei poteri dell'Avvocatura dello Stato è totale, l'atto di autorizzazione è soltanto una mera valutazione di convenienza, di opportunità da parte dell'organo deputato al coordinamento delle attività dell'amministrazione dello Stato, qual è la Presidenza del Consiglio, non certo una autorizzazione volta a rimuovere un limite che prima esisteva. Quindi l'attività e le scelte dell'Avvocatura dello Stato sono pieni e di questo dato si trova traccia nel diritto positivo, perché il Testo Unico menzionato anche da codesto Collegio nella scorsa udienza qualifica esattamente quali sono i poteri e le attività che può compiere l'avvocato dello Stato, nei processi. Insisto pertanto preliminarmente, ma direi che dovrebbe essere (inc.) sulla dichiarazione di decadenza dall'eccezione sulle questioni relative alla costituzione di parte civile e in via stretto subordine, nella

malaugurata ipotesi invece che codesto collegio dovesse ritenere tempestiva l'eccezione per l'infondatezza della stessa, grazie.

PRESIDENTE - Grazie avvocato, allora avvocato Rocchitta per la Presidenza del Consiglio chiede che sia dichiarata inammissibilità per decadenza dell'eccezione e comunque la sua infondatezza nel merito. Pare che abbiano interloquito tutti i soggetti interessati, il Tribunale si ritira.

Avv. AMATI - Signor Presidente.

PRESIDENTE - NO avvocato non ammesse repliche..

Avv. AMATI - No, non ho nessuna replica, non ho nessuna replica..

PRESIDENTE - No che lei ci ha abituato ad una certa inversione anche dei tempi che non ripeterà ovviamente.

Avv. AMATI - Non ..

PRESIDENTE - Dica brevemente..

Avv. AMATI - No una considerazione che non ha rilievo sotto il profilo della replica, sotto il profilo così dei toni di questo processo.

PRESIDENTE - NO avvocato chiedo scusa, la prego avvocato la prego, il Tribunale si ritira ..

Avv. AMATI - Presidente senza volere..

PRESIDENTE - Avvocato si accomodi..

Avv. AMATI - Volevo produrre una sentenza e basta..



Il Tribunale si ritira.

PRESIDENTE - Prego accomodatevi, diamo lettura dell'ordinanza "Il Tribunale Militare di La Spezia viste le eccezioni formulate dagli avvocati Amati, Trucco e Munafò, in relazione alle costituzioni di parte civile della Presidenza del Consiglio, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Stazzema, sentiti i P.M. e i difensori di Parte Civile che ne hanno richiesto il rigetto osserva: in primis fa rilevato che la questione risulta tardivamente proposta, in quanto non sollevata al momento degli accertamenti relativi alle costituzioni delle parti, secondo quanto è previsto dall'articolo 80 del c.p.p. e costantemente ritenuto dalla Suprema Corte in particolare dalle Sezione Unite 19 maggio '99. dalla lettura dei verbali di udienza si evince in vero che nessuna obiezione è stata mossa in occasione della verifica delle costituzioni delle parti né dagli avvocati Amati e Trucco, né dall'avvocato Munafò nel procedimento riunito numero 42/04 riunito al presente processo delle parti civili costituitosi all'udienza preliminare: Regione Toscana, Provincia di Lucca,

Comune di Stazzema. In ogni caso la questione è manifestamente infondata nel merito in vero la legittimazione a costituirsi parte civile nel presente processo della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Stazzema è chiaramente ricollegava ai compiti di tutela e di rappresentanza degli interessi delle comunità locali loro affidate dall'ordinamento. Risulta evidente infatti il (inc.) che a comunità come quelle indicate deriva dall'uccisione di un rilevante numero di appartenenti ad essi, basti pensare al riguardo al pregiudizio per l'opportunità di crescita sociale, economica e culturale delle comunità, che inevitabilmente deriva all'annientamento secondo quanto si ricava dalla formulazione dell'imputazione intere famiglie e addirittura di intere fasce generazionali. In proposito per apprezzare la portata del rilievo che in sede giurisprudenziale viene dato agli enti territoriali in relazione al tema in esame non è privo di utilità rilevare che la Suprema Corte ne ha costantemente riconosciuto la legittimazione ad avanzare pretese risarcitorie fino anche con riferimento al danno per l'ambiente e per il patrimonio faunistico. Né va detto da ultimo le suddette considerazioni

possono essere infirmate dalla circostanza che all'epoca degli accadimenti considerati l'assetto di detti enti fosse diverso da quello attuale, in vero oltre al fatto che le valutazioni in proposito debbano essere riferite alla disciplina vigente al momento della richiesta risarcitoria, non si può non considerare il rapporto tra enti territoriali e relative comunità sociali che costituisce un motivo di fondo per le reiterate pronunce di legittimità trascende la contingenza struttura ed organizzazione degli enti stessi per ancorarsi a legami tra popolazione e territorio che non infrequentemente nel nostro paese hanno durata millenaria. Per quanto riguarda la censura afferente la carenza dei requisiti di cui all'articolo 78 lettera d) del c.p.p. mosse con riferimento alle costituzioni di parte civile e della Presidenza del Consiglio, Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune di Stazzema, va detto che negli atti relativi è fatto chiaro riferimento al nesso eziologico e dalla condotta contestata e il danno subito dagli instanti contestuale e l'adeguata individuazione di quest'ultimo correlata alla particolare articolazione dell'addebito mosso agli imputati, anche qui segue citazione di giurisprudenza.

Infine va confermata la piena validità di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata ex legge dall'Avvocatura dello Stato che ha tempestivamente depositato l'atto di costituzione. Peraltro va detto che non risulta che la Presidenza dello Consiglio certamente informata della pendenza del presente procedimento, le cui notificazioni sono state fatte con pubblici annunci, abbia manifestato in qualche modo contrario avviso alla costituzione di parte civile di cui trattasi. Per questi motivi respinge le eccezioni, ordina procedersi oltre." Allora ci sono altre questioni preliminari?

Avv. AMATI

- Sì, signor presidente.

PRESIDENTE

- Prego avvocato, le chiederei cortesemente di formulare tutte le questioni preliminari.

Avv. AMATI

- Senz'altro presidente, non ci sono più ragione ostative per farlo. Le ragioni erano state espresse all'udienza precedente..

PRESIDENTE

- Considerate con una certa generosità dal Tribunale proprio perché questo processo ha una importanza che è nota a tutti e il Tribunale ha interesse a che tutti abbiano modo di esprimere il loro avviso salvo poi ad adottare noi le decisioni.

- Avv. AMATI - E di questa generosità questa difesa ne dà atto e ne fa pubblico ringraziamento.
- PRESIDENTE - Prego.
- Avv. AMATI - Allora le questioni che intende fare questa difesa, attengo e finalmente probabilmente sarà la considerazione del Tribunale questioni che attengono ai documenti che sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, ma sotto il profilo della validità delle rogatorie disposte del P.M. ai sensi dell'articolo 727 comma 5 bis del c.p.p.. Le considerazioni che questa difesa fa sono le seguenti: la validità dello strumento della rogatoria internazionale, così detta "semplificata" che è stata introdotta nel nostro ordinamento da questa norma, cioè dal comma 5 bis dall'articolo 727, fa riferimento espresso o meglio a quelle che sono le norme che l'hanno determinato o meglio convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile del '59 il Protocollo aggiuntivo alla stessa in tema di reati fiscali del 17 marzo del '78 e infine l'accordo di Schenghen del 1990. queste fonti normative sono espressamente enunciate nell'articolo 696 del codice di procedura. Ora la se questo è il fondamento normativo del 727 comma 5 bis del c.p.p. occorre andare vedere quelle che sono il

suo fondamento e cioè la Convenzione Europea del 20 aprile del '59. e la Convenzione Europea del 20 aprile del '59 all'articolo 1 comma 2, quindi proprio negli atti preliminari, nel primo articolo della convenzione stessa esclude che siano compresi nella convenzione i reati militari che non costituiscono reati di diritto comune . ora a questo punto è evidente che si tratta di interpretare la norma e di capire se l'articolo in questione, cioè l'articolo del codice penale militare di guerra dei quali è imputato il mio assistito signor Sommar costituisce norma di diritto, è sicuramente un reato militare, perché è previsto nel codice penale di guerra, ma occorre verificare se questa norma costituisce un reato di diritto comune. A parere di questa difesa non può essere considerato un reato di diritto comune per la distinzione netta che esiste tra lo stato che viene introdotta dallo Stato di guerra, in quanto appunto lo Stato di guerra introduce nell'ordinamento delle norme speciali tra i quali il codice penale di guerra è questa è la norma indubbiamente speciale perché sostituisce altre norme speciali che sono quelle del nostro codice militare di pace. Il .. e in particolare l'articolo 185 del codice penale di

guerra non può ritenersi in alcun modo assimilabile ai reati di diritto comune proprio perché prevede un elemento oggettivo, cioè in se stesso prevede un elemento oggettivo le cause non estranee alla guerra e un (inc.) speciale e giustificato motivo che sicuramente non sono riconducibile alla fattispecie di diritto comune. Peraltro la norma, la 185 non è prevista per la tutela della vita e dell'incolumità delle persone, ma bensì a tutela di un altro interesse, l'interesse specifico dello stato di belligeranza che è lo stato, sono le leggi e gli usi della guerra. Detto questo i procedimenti, per i procedimenti per i reati militari previsti dal codice penale militare di guerra non possono applicarsi né la convenzione europea del '59, né gli accordi internazionali successivi, dei quali essa costituisce il presupposto e in particolare l'articolo 48 del trattato di Schenghen che appunto, di assistenza giudiziaria in materia penale che espressamente dispone che le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea del 20.4.59 e che nulla dispongono sull'argomento, quindi evidentemente riproducono la limitazione contenuta nell'articolo 2 comma 2 della

convenzione stessa. Quindi vista l'espressa esclusione dei reati militari operata la convenzione europea del '59 e mantenuta dai successivi accordi, le rogatorie internazionali del P.M. devono ritenersi invalidamente effettuate in quanto avrebbero dovuto invece essere state fatte nel modo ordinario, cioè per via diplomatica secondo quanto disposto dall'articolo 727 comma 1 del c.p.p.. Se il Tribunale lo ritiene ho una brevissima memoria nelle quale sono riassunte le considerazioni che ho esposto e che con il consenso del Tribunale io potrei produrre.

PRESIDENTE - Sì, se la vuole depositare se ci dice anche cortesemente a quali atti, a quali documenti si riferisce questa sua eccezione?

Avv. AMATI - A tutte le rogatorie internazionali fatte dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Sì, ma siccome il compendio documentale del fascicolo è questo, non si può fare una obiezione di carattere generale, lei ci deve dire tra questa documentazione quale specificamente è oggetto delle sue censure. Lei ieri ci diceva il GUP ha inserito per tipologia, adesso fa una eccezione per tipologia.

Avv. AMATI - E ma vede Presidente lei ha..



PRESIDENTE - Siccome lei ricorda che già l'altra volta noi abbiamo fatto oggetto di esame questa questione e si era detto che lei avrebbe depositato una memoria nella quale avrebbe illustrato le considerazioni relativamente ai singoli documenti.

Avv. AMATI - Presidente lei ha perfettamente ragione e mi creda non c'è nessun tentativo così di volere in qualche modo ostacolare il (inc.) del processo..

PRESIDENTE - No anche perché noi siamo qui per questo per impedirlo.

Avv. AMATI - Faccio rispettosamente notare il fatto che nell'ordinanza del GUP dove i documenti erano molto genericamente indicati, la difesa, infatti ne ha fatto una specifica eccezione difficoltà ad individuare gli specifici documenti da inserire nel fascicolo del dibattimento, tanto è vero che ho fatto l'eccezione ieri, di più solamente con la cortesia del Pubblico Ministero il quale si è fatto carico di un atto non suo, perché l'avrebbe dovuto fare il GUP, ha stilato un elenco di questi documenti che avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo del dibattimento e che ieri, all'udienza di ieri il Pubblico Ministero ha dato copia al Tribunale e devo dire molto cortesemente ne aveva dato a me copia sabato,

cioè tre giorni fa. Devo dire però che anche per i tempi, per le modalità con cui sono state fatte queste cose, io ho..

PRESIDENTE - Gli atti sono depositati in cancelleria da molto tempo.

Avv. AMATI - Sì, ma sono depositati in maniera informale e .. comunque io faccio una eccezione..

PRESIDENTE - Sono depositati per come sono depositati, lei muova delle eccezioni specifiche ..

Avv. AMATI - IO faccio l'eccezione sulla.. faccio l'eccezione signor Presidente sulla metodologia degli atti, io indico tutti gli atti per i quali sono stati fatte le rogatorie internazionale, quindi tutti gli atti di interrogatorio, tutti gli atti nei quali sono state interrogate e sentite persone e acquisiti i documenti per via di rogatoria internazionale.

PRESIDENTE - Non è in condizione di indicare quali siano i documenti perché potrebbero anche non essercene, visto che lei non ha cognizione del contenuto del compendio documentale, lei sta facendo una eccezione che potrebbe avere ad oggetto documenti che non presenti.

Avv. AMATI - Il Tribunale deciderà se ..

PRESIDENTE - La validità e la rilevanza dell'eccezione dev'essere dimostrata in relazione all'esistenza

del compendio documentale di atti della tipologia di quelli di cui lei ha fatto riferimento, proprio per questo si era detto e voi vi eravate impegnati in questo senso..

Avv.AMATI - E lo so, ma c'era un po' una certa difficoltà da parte della difesa, comunque se lei.. se lei..

PRESIDENTE - Questo è il vostro lavoro..

Avv.AMATI - E lo so, però capisce anche visto il volume dei documenti e anche un po' della genericità dei provvedimenti nella fase precedente, qualche difficoltà questa difesa l'ha avuto, comunque se mi lascia un minuto io glieli indico perché sono fortunatamente ..

PRESIDENTE - Prego..

Avv. AMATI - Un secondo..

PRESIDENTE - Avvocato se è in condizione di farlo subito, altrimenti possiamo fare una brevissima sospensione.

Avv. AMATI - Se lo ritiene allora..

PRESIDENTE - Suspendiamo l'udienza per dar modo al difensore di articolare..

UDIENZA SOSPESA

PRESIDENTE - Allora riprende l'udienza, allora avvocato Amati.

- AVV. AMATI - Sì signor Presidente, ma avendo come punto di riferimento l'elenco che è stato gentilmente predisposto dalla Procura..
- PRESIDENTE - Di cui però dobbiamo dare formale..
- AVV. AMATI - Allora diamone formale..
- PRESIDENTE - Allora diciamo che il Pubblico Ministero in relazione a quanto in oggetto di rilievi da parte dell'avvocato Amati deposita elenco ragionato degli atti uniti al fascicolo per il dibattimento. Nulla opponendo le parti viene disposta l'acquisizione e lei avvocato fa riferimento..
- AVV. AMATI - Allora io faccio riferimento all'elenco che presuppongo che sia identico a quello che ha il Tribunale, io ne ho una copia che mi è stata data, ma presuppongo che sia identico..
- PRESIDENTE - L'esperienza insegna e induce ad una certa cautela..
- AVV. AMATI - No, assolutamente.. proprio per l'esperienza mi fa stare assolutamente tranquillo che è identico e sulla base di questo elenco devo dire, senza volere così affaticare il Tribunale con una enunciazione documento per documento che da questo elenco si evince come tutti i documenti che sono stati indicati sono stati acquisiti al Pubblico Ministero mediante rogatoria, quindi

tutti questi documenti sono stati fatti utilizzando il sistema della rogatoria internazionale quindi sulla base delle ragioni corrisposte precedentemente tutti questi documenti sarebbero invalidamente acquisiti dal Pubblico Ministero perché in violazione della norma che regola l'utilizzo dello strumento della rogatoria internazionale in quanto strumento di acquisizione di atti. Sotto questo profilo mi permetto di aggiungere solamente che qualora il Tribunale avesse dubbi interpretativi sulla interpretazione dell'articolo 1 comma 2 della Convenzione Europea di Strasburgo del '59, lo ricordo a me stesso utilizzando questa formula..

PRESIDENTE

- No, lo ricordi anche a noi..

AVV. AMATI

- Comunque l'ordinamento.. forma ipocrita che non mi piace, ma l'ordinamento della Corte Giustizia europea prevede la formula del cosiddetto rinvio pregiudiziale nel quale appunto quando una corte di merito in uno stato membro dell'Unione Europea si trova a dover giudicare un atto comunitario può, qualora sia nel dubbio interpretativo dello stesso può demandare alla Corte di Giustizia Europea una interpretazione per così dire autentica di quel medesimo atto e quindi io faccio presente questa cosa, ecco con questo io

ho diciamo terminato questa specifica questione e se il Tribunale lo ritiene posso depositare una breve memoria riassuntiva di tutto quello che ho detto in precedenza.

PRESIDENTE - Ci sono parte sua altre questioni preliminari

AVV. AMATI - Sì signor Presidente..

PRESIDENTE - Allora pregherei di illustrarle.. Allora diamo atto che l'avvocato Amati deposita memoria illustrativa dei suoi rilievi relativamente all'invalidità delle rogatorie internazionali disposte dal Pubblico Ministero. Allora prego con le altre questioni..

AVV. AMATI - Sì, l'altra questione fa riferimento sempre alla questione delle rogatorie internazionali, cioè ai documenti acquisiti mediante rogatorie internazionali. E anche questa questione attiene all'inserimento sempre nel fascicolo del dibattimento di queste rogatorie in quanto l'articolo 727 comma 5 bis del codice di procedura richiede che l'autorità giudiziaria debba specificare alla autorità straniera alla quale richiede l'atto le modalità dell'atto stesso nella domanda di assistenza indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale..

- PRESIDENTE - Chiedo scusa avvocato, questa è una seconda memoria?
- AVV. AMATI - No, dunque la memoria che ho presentato attiene alla eccezione che ho fatto in precedenza, adesso sto facendo un'altra questione che attiene sempre alle rogatorie internazionali per le quali ho un'altra memoria che se vuole le posso dare subito perché..
- PRESIDENTE - No, siccome io ne ho una proprio sull'articolo 727 comma 5 bis immagino che sia quella..
- AVV. AMATI - No, quella è la precedente che riguarda lo strumento della rogatoria internazionale che sarebbe precluso al Pubblico Ministero in quanto asserente reati militari che sono globalmente esclusi dalla Convenzione Europea di Strasburgo, quindi dice la Convenzione Europea "puoi fare le rogatorie internazionali per tutto tranne che per i reati militari"
- PRESIDENTE - A me interessa solo di capire se ha fornito agli atti le memorie.. lei le ha farcilizzate insomma, le ha fatte un po' a..
- AVV. AMATI - Per comodità mia e del tribunale in modo da trattare argomenti distinti in maniera..
- PRESIDENTE - Però con la brevità e con la concentrazione che abbiamo..
- AVV. AMATI - Sono argomenti distinti signor Presidente..

- PRESIDENTE - Però con la brevità e la concentrazione che abbiamo..
- AVV. AMATI - Ma sono argomenti distinti signor Presidente perché una cosa è l'ammissibilità della rogatoria e una cosa è invece..
- PRESIDENTE - Ma noi non la possiamo seguire in una farcellizzazione ai fascicoli settimanali delle eccezioni..
- AVV. AMATI - Non mi pare ai fascicoli settimanali..
- PRESIDENTE - Concentri argomento per argomento perché noi la ascoltiamo molto volentieri ma insomma credo che la scansione temporale che lei sta dando alle sue eccezioni non possa essere condivisa, quindi cortesemente in relazione a queste rogatorie faccia tutto il complesso..
- AVV. AMATI - Presidente stia tranquillo che questa è l'ultima questione con riserbo..
- PRESIDENTE - Io spero che lei si conformerà a quanto è stato prescritto.
- AVV. AMATI - Mi conformo tanto è vero che le è assicuro che questa è l'ultima eccezione che le riservo, ma che le ho distinte, ma anche per comodità del Tribunale, perché si trattava di questione distinte, quindi se ritiene posso procedere.
- PRESIDENTE - Prego.



AVV. AMATI

- Allora come dicevo prima lo strumento della rogatoria, quindi tanto per presupposto che le rogatorie, che il P.M. avesse potuto utilizzare lo strumento della rogatoria perché è chiaro che questo seconda eccezione ha il proprio fondamento nella misura in cui il Tribunale ritenga valide le rogatorie, perché altrimenti questa seconda eccezione non avrebbe nessun senso. Quindi la prima, il primo rilievo era che il P.M. non avrebbe potuto utilizzare lo strumento della rogatoria internazionale semplificata così come disposta dalla convenzione europea di Strasburgo avrebbe dovuto e potuto, ma dovuto utilizzare lo strumento della rogatoria per così dire generale, quella prevista in via generale dal codice di procedura, quindi per via diplomatica, quindi ci sarebbe un errore formale dello strumento utilizzato dal P.M. per poter richiedere i documenti e comunque mettere, fare gli atti che sono stati acquisiti per rogatoria internazionale. Qualora il Tribunale invece ritenesse che lo strumento della rogatoria internazionale non .. non sia in contraddizione con il dettato della convenzione europea di Strasburgo che esclude questo tipo di rogatoria (inc.) semplificata, esclude i reati militari

allora io faccio un ulteriore rilievo che è quello che in concreto le rogatorie del P.M. mancherebbero degli elementi necessari per l'utilizzazione degli atti processuali così come richiesto dall'articolo 727 comma 5 bis del c.p.p.. infatti nelle rogatorie internazionali del P.M., l'interrogatorio di persone informate sui fatti non ha mai indicato tra gli elementi necessari dell'atto la presenza di un difensore dell'imputato, cioè manca questo specifico elemento, di conseguenza gli interrogatori effettuati per rogatoria internazionale sono stati tutti effettuati senza l'assistenza necessaria del difensore dell'imputato, peraltro avvisato di questi atti, e di questo ne do atto, cioè degli interrogatori è stata data notizia però nella rogatoria fra gli elementi necessari per esperire quel specifico atto non è stato indicato la presenza del difensore dell'imputato, tant'è che mancando nel caso del mio assistito il difensore di fiducia, della mia persona non è neanche stato, salvo un solo caso indicato un difensore d'ufficio. Inoltre .. quindi la (inc.) al fascicolo del dibattimento dei verbali di tali interrogatori sulla base dell'articolo 43... 431 lettera f) non appare compatibile con

l'ordinamento laddove per interrogatori effettuati nel corso delle indagini preliminari sul territorio nazionale l'inserimento del relativo verbale nel fascicolo del dibattimento è condizionato all'uso dello strumento dell'incidente probatorio nel rispetto del principio del contraddittorio e dunque con la presenza necessaria del difensore dell'imputato dinanzi ad un giudice terzo. Sembra ragionevole a questa difesa sostenere che ove non si ritenga di escludere l'inserimento del fascicolo del dibattimento degli interrogatori di persone informate sui fatti effettuate dal P.M. per rogatorie internazionale senza la garanzia del contraddittorio debba, si possa richiedere il giudizio di costituzionalità della norma, con riferimento agli articolo 3 e 24 e 111 della costituzione, cioè diritto di uguaglianza, diritto di difesa, e diritto al giusto processo, proprio perché questa differenza di trattamento fra interrogatori che vengono acquisiti al fascicolo del dibattimento mediante lo strumento dell'incidente probatorio qualora vengono fatti sul territorio nazionale mentre invece la diversa incomprensibile disciplina che.. quindi con la garanzia del contraddittorio, presenza del

difensore e invece la diversa disciplina che assumerebbe i medesimi interrogatori qualora fossero fatti con lo strumento della rogatoria internazionale all'estero per cui in quel caso solo perché lo strumento utilizzato è la rogatoria internazionale quegli stessi interrogatori possono essere fatti, senza rispettare il principio del contraddittorio e senza la presenza necessaria del difensore, anche magari di ufficio. Quindi magari la mancanza della garanzia del contraddittorio non può assimilare l'interrogatorio disposti dal P.M. mediante rogatoria internazionale all'incidente probatorio che sarebbe insanabilmente nullo proprio per la mancanza del difensore dell'imputato ai sensi dell'art.178 lettera c) del codice di procedura, secondo quindi una corretta interpretazione sistematica la mancanza della garanzia del contraddittorio impedisce l'accesso al fascicolo del dibattimento del verbale degli interrogatori disposti dal P.M. per rogatorie internazionali, quindi la mancanza del principio del contraddittorio, la presenza necessaria del difensore impedirebbe l'accesso di questi documenti al fascicolo per il dibattimento e quindi dovrebbero rimanere giustamente nel

fascicolo del P.M. che ne può fare uso che crede durante il processo. Anche per questa eccezione ho predisposto una breve memoria riassuntiva che se il Tribunale ritiene posso depositare.

PRESIDENTE

- L'avvocato Amati deposita ulteriore memoria illustrativa concernente eccezioni sulla procedura seguita dal P.M. per l'effettuazione delle rogatorie internazionali. Ci sono altre eccezioni sul contenuto del fascicolo per il dibattimento? Nessuna allora diamo atto che nessun'altra questione concernente il fascicolo del dibattimento viene proposta, né altre questioni preliminari. Ora si pone un problema di ordine di trattazione, come sapete purtroppo l'udienza di oggi non potrà protrarsi molto oltre l'orario attuale, allora io proporrei se non ci sono contrari avvisi di rinviare le considerazioni del Pubblico Ministero alla prossima udienza eventualmente se il Pubblico Ministero ritiene mediante un deposito di una memoria scritta data la complessità delle questioni, se lo ritiene, più che altro per avere una verbalizzazione adeguata.

P.M.

- Capisco di aver viziato il Tribunale e gli avvocato esponendo ben tre elenchi dettagliati, ragionati, ecco però credo che lo spessore con

tutto il rispetto parlando, delle questioni, delle eccezioni non diciamo non merito una elaborazione scritta, perché posso limitarmi diciamo a .. a poche ecco a poche battute anche perché diciamo ci sono degli.. proprio degli oggettivi a mio parere errori nell'individuazione degli atti, comunque diciamo nei limiti del possibile cercherò di fare una schema molto sommario ecco, ma non ..concordo per il resto con la calendalizzazione dell'udienza ..

PRESIDENTE

- Per quanto riguarda la composizione del fascicolo per il dibattimento il Pubblico Ministero ha osservazioni ulteriori oltre a quelle che farà in relazione all'eccezione dell'avvocato Amati?

P.M.

- Il Pubblico Ministero diciamo che in questa fase si è diciamo attendeva ecco la.. di prendere la parola per fare osservare che non.. che vi è una discrepanza fra il .. il contenuto del verbale dell'udienza 13 gennaio 2004 di formazione, relativa alla formazione del fascicolo del dibattimento e poi il provvedimento conclusivo sul quale diciamo intendeva richiamare l'attenzione del collegio perché ritiene che alcuni atti che avrebbero dovuto trovare ingresso diciamo con il consenso

che si era formato a quell'udienza invece non hanno trovato ingresso.

PRESIDENTE - (inc.) udienza del 13 gennaio..

P.M. - Questa sarà.. del 13 gennaio, questa diciamo sarà una questione che evidentemente vedremo nella prossima udienza, ecco non vorrei adesso appesantire..

PRESIDENTE - No.. se c'è però una questione di un certo spessore è importante che il Pubblico Ministero si appresti per la prossima udienza ad illustrarla in dettaglio, perché noi ieri rileggevano, forse con una sinteticità che può destare delle perplessità si fa riferimento a documentazione per venuta direttamente dall'autorità straniera, perché acquisite tramite rogatoria o tramite consulenza tecnica. Si parla anche di verbale di esami di persone informate sui fatti di cui ai fascicoli 21/63, 19/76 della Procura Generale Militare, in questo elenco che lei ha predisposto non figurano questi documenti.

P.M. - No, non figurano perché appunto non erano poi indicati nel provvedimento a firma del giudice ..

PRESIDENTE - Mentre invece il P.M. ritiene che si sia formato un consenso..

P.M. - Io ritengo che si sia formato un consenso su questo diciamo la interpretazione letterale del

verbale induce e tra l'altro, peraltro anche quello in ricordo dello svolgimento dell'udienza era in questo senso. Però poiché io non .. non è stile diciamo di questo Pubblico Ministero e comunque non è interesse di questo Pubblico Ministero dilungare, appesantire le questioni preliminari, io non avevo atto cenno a questo profilo in precedenza, perché ritengo, ritenevo che questi atti potessero comunque confluire con la produzione documentale, questo era solo lo scrupolo diciamo così di rapidità del.. di questo momento, di questa fase processuale, che riteneva il Pubblico Ministero in qualche modo ecco ci si potrebbe, ci si poteva passare sopra per questi motivi (inc.). Tuttavia il.. visto che siamo in questa .. questo argomento è emerso lo propongo e quindi chiedo formalmente che sia data esecuzione a quello che il P.M. ritiene sia il vero provvedimento del.. rimesso all'esito dell'udienza di cui all'articolo 431 che non è udienza preliminare, e quindi con l'aggiunta dei documenti indicati in quel verbale.

PRESIDENTE

- Bene grazie, il P.M. si riserva di esprimere il suo avviso in relazione alle eccezioni proposte dall'avvocato Amati eventualmente depositando memoria illustrativa e fa presente in tema di



questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento che l'ordinanza pronunciata dal GUP il 13 gennaio 2004 abbia comportato una immotivata limitazione nell'acquisizione documentale al fascicolo rispetto a quanto concordato tra le parti all'udienza del 13 gennaio 2004. ecco per non incorrere nelle censure di genericità di cui parlava ieri l'avvocato Amati, dalla lettura di questo verbale non si evince con precisione a quali documenti il Pubblico Ministero facesse riferimento con queste indicazioni, cioè verbale di esame di persone informate sui fatti, verbale di persone sui fatti, su questo in verità sembrerebbe non esservi stato il consenso delle parti, c'è poi un riferimento a documentazione fotografica e video cassette non meglio precisate. Allora pare di capire al Tribunale che anche a questa tipologia di documenti faccia riferimento il Pubblico Ministero come immotivatamente esclusi dal compendio documentale. Perché si fa riferimento alle rogatorie, a verbale di persone informate sui fatti e non è ben chiaro in verità se quando vi è opposizione, in particolare inizialmente della difesa Sonntag, anzi forse l'avvocato Eminente ci può in questo senso supportare,

risulta dal verbale che la difesa presta il consenso a dette acquisizioni, salvo i verbali di escussione delle persone informate sui fatti. Siccome si tratta di due tipologie diverse, cioè persone informate sui fatti, i fascicoli della Procura Generale Militare, procedimenti contro criminali tedeschi e poi i verbali di persone informate sui fatti, si riferiva ..

P.M. - La distinzione riguardava appunto il materiale documentale rinvenuto, cioè pervenuto da (inc.) quindi i vecchi fascicoli 2163 e 1976 della Procura Generale Militare ufficio procedimento contro criminali di guerra (inc.) tedeschi e poi tutti i verbali di sommarie.. di informazioni testimoniali e invece .. compiuti ed effettuati da questo Pubblico Ministero nel corso dell'indagine.

PRESIDENTE - In questo processo.. questo procedimento?

P.M. - E io diciamo almeno quello che.. il senso, l'interpretazione che si era colta di questa distinzione era che la difesa di Sonntag non consentiva a questi secondi verbali, cioè quelli.. i verbali di persone informate sui fatti da parte del.. di questo P.M.. questo diciamo era quello che io all'esito udienza avevo recepito.

PRESIDENTE - Avvocato Eminente.

Avv. EMINENTE - Io ecco avevo chiesto che laddove ci fosse la concreta possibilità di sentire appunto in sede dibattimentale le persone informate sui fatti che questo venisse fatto. Ma dove invece appunto si.. in qualche maniera si attingesse a testimonianze rese all'epoca e che non potevano naturalmente essere rinnovate in questa sede su questo non mi opponevo, quindi laddove era possibile assumere le testimonianze nel contraddittorio chiedevo appunto che venisse poi svolto tutto al dibattimento, laddove invece naturalmente si facesse riferimento a testimonianza di persone non ci sono più mi sembrava.. comunque ex legge confluissero nel fascicolo del dibattimento.

P.M. - Perfettamente ecco questo è il senso, infatti tutti quegli esami sono di persone decedute ad eccezione di Bibolotti Agostino il quale per l'età, per la tarda età nell'ultima occasione nella quale è stato, gli è stato chiesto di rendere deposizioni ciò non è potuto accadere per le precarie condizioni di salute, quindi è perfettamente concidente con quello..

PRESIDENTE - Però questo profilo attiene alle acquisizioni del documentale all'esito del tentativo di esame nel dibattimento, che è un aspetto diverso. Qui sembrava, siccome le parti possono concordare

acquisizioni anche di atti dell'indagine preliminari si qualsiasi tipologia, dal verbale sembra ricavarsi che non si sia concordato sulla acquisizione di questi verbali pur richiesta dal P.M. salvo poi la procedura che si può seguire per l'acquisizione all'esito del mancato..

P.M. - Ma solo..non c'era stato consenso e naturalmente lo comprendo benissimo per i testi viventi..

PRESIDENTE - Abbiate pazienza io leggo questo verbale .. qui c'è scritto testualmente "salvo i verbali di escussione delle persone informate sui fatti"

P.M. - E lo so, ma purtroppo se la verbalizzazione diciamo non è adeguata a quello che è stato effettuato in udienza questo non.. non è imputabile né al P.M., né agli avvocati, per cui motivo anche per il quale ripeto per una questione di delicatezza di .. diciamo così.. di (inc.) e comunque di praticità io avevo per ora sorvolato su questa questione, però ripeto l'interpretazione autentica che stiamo dando, mi fa piacere appunto dico che ci sia una perfetta, una unità di vedute e non potrebbe che essere quello, perché questo è accaduto in udienza, era che i verbali diciamo del vecchio.. del proveniente dal Palazzo Cesi potevano essere, su

cui c'era consenso purchè di persone non in vita, sugli altri verbali di persone informate sui fatti in vita, e quindi .. per i quali è possibile ascoltare, assumere la testimonianza a dibattimento non vi era consenso, questo diciamo è il.. è in sintesi il.. Ritengo anche che non ci sia particolare problema sull'acquisizione di questi documenti perché comunque ai sensi poi dell'articolo 512 transiterebbero di fatto nel..

PRESIDENTE

- Appunto questo è un problema diverso, cioè noi in questo momento stiamo esaminando la questione della composizione del fascicolo per il dibattimento, può sembrare una questione oziosa in un processo che ha questo tipo di imputazione e questa.. e insomma che evoca una vicenda che ha sollevato molto patos, però esistono anche le regole processuali, noi abbiamo un compendio documentale per il quale si deve stabilire se è utilizzabile o non utilizzabile ai fini delle valutazioni del Tribunale. Siccome dalla lettura .. tra il verbale e l'ordinanza del GUP c'è un certo contrasto nel senso che il GUP ha ritenuto di limitare le acquisizioni, il P.M. si duole in qualche modo questo mi pare di capire al Tribunale del fatto che non siano stati comunque materialmente acquisiti, perché il GUP ha posto

una sorta di filtro, il P.M. ritiene di non condividere e mi sia consentito osservare forse quella concordia sulla acquisizione documentale che immaginava il P.M. nel corso del dibattimento potrebbe non realizzarsi è questo un tema che .. che il Tribunale deve affrontare..

P.M. - Ero più ottimista qualche mese fa, questo senz'altro..

PRESIDENTE - Quindi noi ci troviamo di fronte ora ad una, ad una duplice questione per riassumere, quella dell'avvocato Amati che riguarda l'acquisibilità di documentazione che effettivamente è già unita al fascicolo del dibattimento, il P.M. evoca invece una questione che riguarda la mancata acquisizione di atti sulla quale vi sarebbe invece stato un consenso tra le parti. Ora siccome dal verbale non è dato capire specificamente di quali documenti si tratta, io pregherei il P.M. per la prossima udienza di indicare espressamente..

P.M. - Gli atti sono già indicati, perché come ho detto io ho predisposto tre elenchi ragionati..

PRESIDENTE - Sono indicati in questo..

P.M. - NO, perché quello è .. è quello che mi avevate chiesto per i cinque faldoni del fascicolo dibattimento. Io ho preparato la documentazione

da acquisire diciamo su proposta, su richiesta del P.M. documentale, con annesso elenco analitico, questi documenti sono quelli di cui io avevo chiesto in quell'udienza l'acquisizione, perché ho detto "dico" il ragionamento era questo: nel fascicolo del dibattimento confluiscono automaticamente a norma dell'articolo 831 gli atti assunti per rogatoria internazionale all'estero, tra cui documentazione di archivio proveniente da vari archivi stranieri. Poi c'è un'altra tipologia di documenti che sono .. un'altra parte di documento chiedo scusa, appartenenti alla stessa tipologia di quei documenti, che invece sono stati acquisiti diversamente, cioè non per rogatoria internazionale o perché acquisiti tramite consulenza tecnica o tramite polizia giudiziaria. Poiché si tratta di documenti della stessa tipologia, ho detto su questi potrebbe evidentemente concordarsi direttamente l'acquisizione adesso senza perdere tempo tra virgolette, ammesso che sia una perdita di tempo al dibattimento no, cosa che a mio parere sarebbe stata, alla luce di quello che sta succedendo direi molto opportuno. E questo non è avvenuto, non è avvenuto perché purtroppo c'è questa

discordanza, io su questa discordanza non posso che richiamare l'attenzione del collegio e .. che valuterà se.. cosa fare.. quindi il lavoro che richiede ora il collegio è già pronto.

PRESIDENTE - Quindi il P.M. alla prossima udienza sarà in condizioni di indicare specificamente gli atti che mancherebbero dal fascicolo per il dibattimento.

P.M. - Sicuramente sono annotati in un.. in questa cartella con questo elenco di colore diverso.. sì per..

PRESIDENTE - Se riuscissimo a depositarla in cancelleria prima dell'udienza per dar modo ai difensori che volessero .. ne volessero prendere visione sarebbe utile solo per abbreviare i tempi della discussione.

P.M. - A certo sicuramente se i difensori hanno la possibilità direi, usando un termine leggero, di prendere visione di questi atti in funzione, quantomeno per il riscontro con l'elenco questo sicuramente ci consentirebbe alla prossima udienza di non perdere più veramente, uso termine una mattinata soltanto per verificare insomma la corrispondenza dei documenti ad un elenco.

PRESIDENTE - Benissimo io ovviamente vorrei che non sfuggisse che il Tribunale non si sta



avventurando in oziose disquisizioni, noi abbiamo delle eccezioni, abbiamo il contenuto del fascicolo per il dibattimento che dev'essere certo, mi pare invece che sia connotato da una certa magmaticità che forse andrebbe eliminata.

P.M. - Forse chiedo scusa, rubo soltanto altri due secondi, ecco questo dipende anche dalla tipologia del processo, perché per quanto siamo in un processo accusatorio in cui la prova di forma in dibattimento, non può sfuggire che questa particolare oggetto del procedimento che è legato ad accadimenti che sono avvenuti 50 anni fa.. di fatto implica che la prova documentale sia una prova importante, quindi chiaramente la.. sulla quale occorre la massima attenzione, il massimo scrupolo nell'acquisizione e nella valutazione.

PRESIDENTE - Bene allora possiamo procedere in questo senso P.M. depositerà in cancelleria l'elenco degli atti che ritiene non siano stati inseriti nel fascicolo per il dibattimento e che invece dovrebbero farne parte. I difensori tutti ne prenderanno visione alla prossima udienza vi sarà la replica del P.M. e degli altri difensori sull'eccezioni in tema di rogatorie non che la discussione finale sulla questione del contenuto

del fascicolo per il dibattimento. Il P.M. non ha oltre questione preliminari, e quindi si.. Allora siamo nella verbalizzazione del P.M., allora a tal il Pubblico Ministero depositerà in cancelleria in tempo utile elenco dei documenti che non risultano essere stati inseriti nel fascicolo per il dibattimento nonostante l'intervenuto consenso delle parti. Il Tribunale dato atto, non opponendo nulla gli altri difensori, rinvia in proseguo. Ecco noi inizialmente avevamo fatto una sorta di calendario per luglio, però ahimè per le prime due udienze si pone un mio problema collegato alla sostituzione del titolare nella sede di Napoli e quindi dovremmo se non ci sono difficoltà dei difensori e del P.M. concentrarci sulle udienze del 14 e del 16. ecco lei avvocato, lei è l'avvocato Serafini per Concina, rappresentava che lei ha un impedimento per quel periodo?

Avv. SERAFINI

- Non parla al microfono.

PRESIDENTE

- Però non dimentichiamo che c'è l'esigenza rappresentata da più difensori di una certa concentrazione, se quelle udienze sono come credo legate.. perché poi in verità la questione del fascicolo per il dibattimento dell'altro

processo, non è stata affrontato, immagino che non ce ne siano se nessuno ne ha proposte..chiedo scusa se può parlare al microfono, l'avvocato Serafini per Concina.

Avv. SERAFINI - All'udienza preliminare data per i tre imputati che sono stati riuniti a Sommer, Sonntag ecc.. ecc.. quindi mi riferisco a Concina, Gropler e Richter, io come difensore di Concina mi ero opposto alle produzioni non automatiche nel fascicolo del dibattimento, quindi relativamente essenzialmente..

PRESIDENTE - Una situazione leggermente diversa da quella..

Avv. SERAFINI - Agli interrogatori e alle SIT, sommarie informazioni testimoniali, dell'imputato e delle altre persone ascoltate, quindi io non ho sollevato questioni perché avevo già formulato la mia opposizione all'inserimento nel fascicolo del dibattimento di questi atti che poi andranno valutate nelle udienze successive..

PRESIDENTE - E sulla composizione di quel fascicolo non ci sono questioni?

Avv. SERAFINI - No, no, nessuno.

PRESIDENTE - E allora per quanto riguarda il suo impedimento se la questione è concentrata su questi temi e lei potesse eventualmente farsi sostituire, solo a questo fine..

- Avv. SERAFINI - (parla lontano dal microfono)
- PRESIDENTE - Perché dopo quelle udienze noi non riusciremo venendo il periodo feriale a farne altre e quindi certamente dopo la pausa estiva riprenderemo e si concorderà un calendario con quelle udienze, eventualmente lei avesse degli impedimenti per i mesi successivi al periodo feriale lo faccia conoscere al Tribunale in modo da cercare..
- Avv. SERAFINI - Questo elenco delle udienza verrà fatto la prossima udienza?
- PRESIDENTE - Esatto. Il 14 e il 16 se non avete.. il 12 e il 13 quindi non ci sarà udienza e con la .. vostra cortesia per l'udienza del 16 dovendo io sempre rientrare in sede non andremo al pomeriggio, il 16, invece il 14 possiamo.. il 14 anzi anticipiamo fin da adesso che impegneremo anche le ore pomeridiane sia pure non troppo in avanti per.. Allora dato atto rinvia all'udienza del 14 luglio 2004 ore 09:00 ed in ulteriore proseguo al giorno 16 luglio ore 09:00
- P.M. - Chiedo scusa presidente, per quello che riguarda allora la citazione dei testi, perché .. dicevo stiamo ancora, il dibattimento non aperto dico quindi però diamo.. perché poi tra il 14 e il 16 non ci sarebbe il tempo eventualmente di

citare nessuno, quindi non facciamo attività di assunzione di prove testimoniali..

PRESIDENTE - IO credo che dovremmo articolare certamente le richieste di prove delle parti, e quindi penso che ci vorrà un certo tempo, diciamo siete un po' voi arbitri, se si pongono delle questioni su ulteriori acquisizioni documentali allora il tempo potrebbe non essere sufficiente, se non ci sono questioni..

P.M. - No siccome ho sentito l'avvocato Serafini ha detto che non ha difficoltà ad essere sostituito se si tratta solo del problema del fascicolo per il dibattimento, dico se dovessimo sentire, cominciare a sentire, il P.M. nell'acquisizione, a parte che c'è prima di tutto l'acquisizione documentale.. e quindi in ordine a quella..

PRESIDENTE - Certo, c'è tutta l'acquisizione probatoria e l'ammissione delle prove dev'essere ancora fatta.. sulle documentale, quindi se si esaurisse entro il 16 luglio la fase delle acquisizioni documentali, ma non l'escussione dei testi l'avvocato non avrebbe difficoltà... Né sull'ammissione dei testi..

Avv. SERAFINI - No, no.

PRESIDENTE - Quindi diciamo per l'esame vera e propria dei testi si dovrebbe andare a dopo la pausa estiva.

L'importante è iniziare, no visto come si sono svolte queste udienze l'importante è dichiarare aperto il dibattito già è un bel risultato. Bene allora diamo atto che non riceveranno le parti ulteriori avvisi. Grazie, ci vediamo il 14 luglio.

RINVIO AL 14 LUGLIO 2004